

Competenza civile - competenza per materia – Cass. n. 19946/2019

Immissioni provenienti da immobili adibiti ad uso abitativo - Competenza del giudice di pace ex art. 7 c.p.c. - Limiti - Fattispecie.

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - immissioni

In tema di immissioni, la competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c. è tassativamente circoscritta alle cause tra proprietari e detentori di immobili ad uso abitativo, esulando da essa le controversie relative ad immissioni provenienti da impianti industriali, agricoli o destinati ad uso commerciale, giacché la norma processuale non copre l'intero ambito applicativo dell'art. 844 c.c.. Sicché, qualora l'immobile, seppure a prevalente destinazione abitativa, sia utilizzato anche per scopi diversi, ai fini della determinazione della competenza occorre dare rilievo non già alla destinazione prevalente, né alla classificazione catastale del bene, ma alla fonte dei fenomeni denunciati. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale su una domanda avente ad oggetto la cessazione di immissioni di rumore derivanti dallo svolgimento di feste e ricevimenti con intrattenimento musicale negli spazi esterni di un immobile, concessi dai proprietari a terzi dietro pagamento di un corrispettivo per ciascun evento, non essendo tali fenomeni immissivi ricollegabili in alcun modo all'ordinaria destinazione del bene ad uso abitativo).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19946 del 23/07/2019 (Rv. 654988 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0844](#), [Cod_Proc_Civ_art_007](#), [Cod_Proc_Civ_art_009](#)

Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

19946

2019